



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO GEMELLAGGI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 20/12/2006)

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

Definizione e Finalità

Art. 1

È istituito nel Comune di Montopoli in Val d'Arno il "Comitato gemellaggi", di seguito indicato come Comitato, col compito di:

- Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Montopoli in V/A con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc..;
- valutare la possibilità di instaurare nuovi rapporti di gemellaggio.

Dotazione finanziaria

Art. 2 - Risorse

Affinchè il Comitato possa realizzare gli obiettivi di cui all'art.1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Annualmente il Comitato propone alla Giunta Comunale il programma delle attività e le relative finalità di spesa.

Art. 3 - Gestione delle risorse

I mezzi finanziari a disposizione del Comitato per il suo funzionamento e per l'esplicazione della sua attività potranno essere utilizzati con le seguenti modalità:

- a. attraverso la gestione diretta da parte dell'Ente per la realizzazione delle azioni di interesse per l'intera Comunità e, in particolare, degli incontri ufficiali;
- b. attraverso la attribuzione, da parte della Giunta esecutiva del Comitato, della gestione della singola iniziativa, ad una o più fra le Associazioni, Enti, Organismi facenti parte del Comitato stesso per azioni specifiche rientranti nella loro attività statutaria e limitatamente ai fondi reperiti allo scopo.

Nell'ipotesi di cui al punto b):

- l'iniziativa deve rientrare fra quelle previste nel programma annuale e sue successive modifiche ed integrazioni con le modalità previste nei successivi articoli,
- il gestore dovrà rendicontare alla Giunta esecutiva l'utilizzo delle risorse;
- anche il Comune potrà contribuire al reperimento delle risorse necessarie tramite erogazione

diretta di fondi all'associazione Ente/Organismo indicato dalla giunta esecutiva del Comitato con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'erogazione di contributi.

Funzionamento e competenza

Art. 4 - Organi

Sono organi del Comitato:

1. l'Assemblea del Comitato;
2. la Giunta esecutiva.

Art 5 - Assemblea del Comitato

L'assemblea del Comitato è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da:

- a. il Sindaco o suo delegato;
- b. l'Assessore di riferimento o suo delegato scelto all'interno dell'Amministrazione Comunale;
- c. quattro rappresentanti del Consiglio Comunale di cui due della maggioranza e due della minoranza, designati dai Capigruppo Consiliari;
- d. due rappresentanti della Rete Scolastica, dei quali uno in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo G. Galilei ed uno dell'Istituto I. Falchi, designati dai rispettivi organi competenti;
- e. due rappresentanti delle Associazioni di volontariato, dalle stesse designato;
- f. quattro rappresentanti delle Associazioni culturali, iscritte nell'Albo Comunale, dalle stesse designati;
- g. un rappresentante delle Associazioni sportive, iscritte nell'Albo Comunale, dalle stesse designato;
- h. un rappresentante delle Associazioni Economiche, dalle stesse designato;
- i. un rappresentante dell'Associazione Turistica Pro Loco;
- j. un rappresentante dell'Associazione Fiera degli Uccelli;
- k. un rappresentante per ciascuna Consulta di Frazione;
- l. un rappresentante dell'Accademia Musicale G. Caccini

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato, né alle Associazioni, enti, istituzioni o persone fisiche chiamate a fornire collaborazione.

Art. 6 - Giunta esecutiva

Nel corso della prima riunione del Comitato, viene eletta una Giunta esecutiva composta da:

- Il Presidente scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione civica, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- Il Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Sono membri di diritto due rappresentanti del Consiglio Comunale facenti parte del Comitato.

Art. 7 - Decadenza componenti

La decadenza di uno o più componenti del Comitato e della Giunta può avvenire:

- a. per dimissioni;
- b. per assenza ingiustificata per più di 3 sedute consecutive;
- c. per nuova designazione delle Associazioni di appartenenza;

- d. per la richiesta della totalità degli altri membri.

Ogni deliberazione di dimissioni e relativa sostituzione dovrà comunque essere disposta dalla Giunta Comunale.

Funzionamento e competenze

- **Art. 8 - Assemblea del Comitato**

Al Comitato compete l'attuazione del programma triennale approvato dalla Giunta nonché l'attivazione di ogni iniziativa volta alla realizzazione dello spirito e del contenuto dell'art. 1 del presente regolamento.

- L'Assemblea plenaria del Comitato, si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
- Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.
- L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art. 9 – Convocazione del Comitato

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Le convocazioni del Comitato per i Gemellaggi, con il relativo ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della data stabilita. Per motivate ragioni di urgenza esse potranno anche essere convocate senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni del Comitato saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

In relazione agli argomenti da trattare l'invito a partecipare alle riunioni del Comitato potrà essere esteso ad altre persone in rappresentanza di diversi organismi, i quali parteciperanno senza diritti di voto.

Art. 10 - Giunta esecutiva del Comitato

La Giunta esecutiva:

- attua i programmi formulati dal Comitato;
- esercita le competenze di cui al precedente art. 3 ed approva i rendiconti delle iniziative ivi previste trasmettendoli al Comune;
- mantiene contatti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), alla quale il Comune di Montopoli in V/A ha aderito;
- mantiene i contatti con altri Comitati italiani o territoriali relativamente ai gemellaggi;
- esprime proposte progettuali.

Nel suo ambito il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede la Giunta ed il Comitato;

- ha la rappresentanza del Comitato nei confronti del Comune e/o dell'esterno;
- coadiuvato da altri componenti la Giunta esecutiva mantiene i contatti con i partners europei e non, per costruire normative comuni e/o concordare i programmi.

Ruolo del Comune

Art. 11 - Attività amministrativa

Per le attività di carattere amministrativo e finanziario il Comitato si avvale dell'opera dell'ufficio del Comune addetto ai Gemellaggi.

Art. 12 - Locali

Gli organi del Comitato si riuniscono nei locali messi a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Norme generali

Tutti gli organi del Comitato decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale e comunque rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 14 - Attrezzature e altri beni

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

Art. 15 – Durata del Gemellaggio

Ogni Gemellaggio non ha durata temporale, ma deve essere confermato con deliberazione della Giunta Comunale ogni 20 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.